UNISERVIZI S.P.A.

Affidamento della fornitura e installazione delle apparecchiature necessarie per la manutenzione straordinaria della cabina RE.MI. di via Sant'Apollonia nel Comune di Cologna Veneta (VR) di proprietà di Uniservizi S.p.a. – Codice CIG B10A899385

SCHEMA DI CONTRATTO

Tra

Sig. _____ nato a _____ il _____, legale rappresentante di UNISERVIZI S.p.a., domiciliato per la Sua carica presso la sede della società medesima, codice fiscale 03360110237, capitale sociale € 1.718.860,00 i.v., che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Committente",

e

il sig. _____ nato a ____ il _____, residente a _____, che interviene in questo Atto in qualità di _____ della Ditta _____ codice fiscale _____, con capitale sociale _____, con sede legale in _____, Via _____, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Impresa" o "Appaltatore".

PREMESSO CHE

Il Committente, a seguito di procedura indetta ai sensi dell'art. 13 del proprio Regolamento interno per le assegnazioni di lavori, forniture, servizi relativi ai settori speciali inferiori alla soglia comunitaria, ha aggiudicato all'Impresa, con determinazione dell'Amministratore Unico n. ____ del _____, l'affidamento della fornitura e installazione delle apparecchiature necessarie per la manutenzione straordinaria della cabina RE.MI. di via Sant'Apollonia nel Comune di Cologna Veneta (VR) di proprietà di Uniservizi S.p.a. – CIG B10A899385.

Ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1
(Premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono patto.

ARTICOLO 2
(Oggetto)

Uniservizi S.p.a. affida all'Impresa che, come sopra rappresentata, accetta, l'affidamento della fornitura e installazione delle apparecchiature necessarie per la manutenzione straordinaria della cabina RE.MI. di via Sant'Apollonia nel Comune di Cologna Veneta (VR) di proprietà di Uniservizi S.p.a., come descritti dettagliatamente nella documentazione di gara, che deve considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato, in quanto tutte le norme e le disposizioni ivi contenute sono state accettate espressamente, senza condizione o riserva alcuna, in sede di offerta.

L'Impresa s'impegna ad eseguire tutte le prestazioni ad essa affidate a perfetta regola d'arte, rispettando termini e modalità e, senza alcuna esclusione, ogni condizione e prescrizione posta dal presente contratto, in maniera perfettamente conforme ai disciplinari tecnici , in modo tale da tenere indenne Uniservizi S.p.a. da ogni responsabilità.

Per tutta la durata del contratto, l'Impresa assume a proprio carico ogni onere, ogni responsabilità nonché ogni rischio inerenti le prestazioni affidate, mantenendo con ciò, per le medesime, totalmente sollevata Uniservizi S.p.a.

In caso di deficienza o abusi nell'adempimento degli obblighi conseguenti all'affidamento in oggetto, ovvero qualora la stessa non ottemperi agli ordini ricevuti nei termini o nei modi fissati, Uniservizi S.p.a. ha facoltà di ordinare o far eseguire d'ufficio, a carico dell'inadempiente, le attività necessarie per la fornitura e installazione delle apparecchiature necessarie per la manutenzione straordinaria della cabina RE.MI. di via Sant'Apollonia nel Comune di Cologna Veneta (VR).

ARTICOLO 3

(Durata)

La durata prevista è di mesi 6, a decorrere dal 01.05.2024 fino al 31.10.2024.

ARTICOLO 4

(Subappalto)

Nei limiti previsti dalla normativa vigente e qualora ne sia stata fatta richiesta in sede di offerta, l'Impresa, qualora lo ritenesse necessario e/o opportuno, previa comunicazione ad Uniservizi S.p.a., potrà far ricorso a subappalti, noli, cottimi, forniture con posa in opera e qualsiasi altro tipo di prestazione da affidare a terzi.

ARTICOLO 5

(Cauzione definitiva)

L'Impresa, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, di euro _____, a mezzo fidejussione n. _____, con l'istituto _____. Nel caso di

inadempienze contrattuali da parte dell'Impresa, il Committente avrà diritto di escutere la suddetta cauzione. L'Impresa dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà assegnato, qualora il Committente dovesse, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. Lo svincolo della cauzione avverrà secondo le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 6

(Polizza assicurativa)

L'Impresa ha prodotto copia della polizza di assicurazione Responsabilità Civile Rischi Diversi n. _____ stipulata con l'istituto _____, con massimale minimo di € 3.000.000,00. L'Impresa ha l'obbligo di tenere costantemente in vigore per tutto il periodo di effettiva durata dell'appalto, anche con successivi rinnovi, la polizza di assicurazione.

ARTICOLO 7

(Sospensioni dell'esecuzione delle prestazioni)

L'Appaltatore non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con Uniservizi S.p.a.. L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. In tal caso Uniservizi S.p.a. si riserva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti sia dalle conseguenze della sospensione che dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti da Uniservizi S.p.a. e conseguenti a quelli derivanti da un nuovo ed eventuale rapporto contrattuale con altri operatori economici.

ARTICOLO 8

(Corrispettivo)

Il corrispettivo dovuto all'Affidatario è determinato a corpo, mediante l'applicazione delle voci riportate nelle premesse del presente, che saranno affidate all'Affidatario medesimo.

Ai prezzi sopraindicati dovrà essere aggiunta l'IVA a norma di legge.

ARTICOLO 9

(Pagamenti)

Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati dalla Direzione Lavori, raggiunge un importo ***non inferiore al 40% (quaranta percento)*** dell'importo contrattuale, risultante dal Registro di Contabilità e Stato di Avanzamento Lavori emessi dalla D.L. o dal Committente disciplinati dall'articolo 12, comma 1 dell'allegato II.14 al codice dei contratti pubblici.

Il conto finale dei lavori, redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal direttore dei lavori o dal Committente e trasmesso al responsabile unico di progetto; esso accerta e propone l'importo della rata di saldo, di qualsiasi entità, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

Al termine delle verifiche, eseguite anche in contradditorio fra le parti, Uniservizi S.p.a. invierà all'Impresa apposita autorizzazione all'emissione di fattura coerentemente con le prestazioni e attività effettivamente svolte; conseguentemente, salvo accordi diversi intercorsi fra le parti, l'Impresa emetterà la relativa fattura allegando obbligatoriamente la specifica autorizzazione rilasciata da Uniservizi S.p.a.. Le fatture che non saranno accompagnate dalla relativa autorizzazione saranno automaticamente respinte da Uniservizi S.p.a. e l'Impresa s'impegna sin d'ora, per le medesime, ad emettere specifica nota di credito.

Uniservizi S.p.a. provvederà al pagamento delle fatture emesse dall'Impresa e pervenute unitamente alla relativa autorizzazione, entro 30 giorni.

ARTICOLO 10
(Obblighi dell'Impresa)

All'Impresa è fatto obbligo di informare immediatamente i referenti di Uniservizi S.p.a. di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei propri confronti nel corso del contratto, con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione, ovvero per qualunque altra finalità.

L'Appaltatore, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata dell'appalto, ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, ovvero propri lavoratori con qualunque forme di contratti di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, condizioni contrattuali e retribuzioni non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste da specifiche disposizioni legislative in materia. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del citato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione e vincola l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è altresì tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

Qualora la medesima Impresa non risulti in regola con gli obblighi in materia previdenziale ed assistenziale, si applica l'art. 11, comma 6, del d.lgs. 36/2023 in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante.

L'eventuale mancato tempestivo adempimento all'obbligo della regolarizzazione si intende causa di risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c..
In tale caso Uniservizi S.p.a. si riserva la facoltà di dichiarare l'intenzione di avvalersi della clausola che precede, senza che ciò comporti la possibilità per l'Appaltatore di vantare diritti o pretese di sorta ad eccezione di quanto effettivamente dovuto per le prestazioni rese fino al giorno di efficacia della risoluzione stessa, dedotte le spese sostenute da Uniservizi S.p.a. per sopperire alle inadempienze verificatesi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni subiti da Uniservizi S.p.a. stessa.
Inoltre l'Appaltatore:

- è tenuto a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ambientale, di prevenzione degli infortuni e d'igiene e sicurezza del lavoro, al fine di tutelare l'incolumità e la salute del personale proprio e di quello di Uniservizi S.p.a.. Deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ai terzi presenti sui luoghi in cui vengono eseguite le prestazioni, tutte le norme anzidette e deve adottare tutte le misure necessarie ed opportune al fine di garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro;
- l'Impresa, durante l'esecuzione delle prestazioni attinenti al presente contratto, dovrà uniformarsi a tutte le prescrizioni e/o autorizzazioni impartite da Uniservizi S.p.a. ed a quelle che saranno stabilite dagli Enti pubblici, nonché alle indicazioni suggerite da privati relativamente alle rispettive proprietà, approvate da Uniservizi S.p.a.. L'Impresa, nell'esecuzione delle prestazioni, dovrà provvedere a sua cura e spese a tutte le forniture e prestazioni per la difesa e segnalazione diurna e notturna (barricate, segnali, cavalletti, fanali ecc.), come previsto dalle disposizioni di legge vigenti ed in genere a tutte le operazioni necessarie alla regolare esecuzione delle prestazioni, alla sicurezza del transito dei pedoni e dei veicoli, intendendosi responsabile a tutti gli effetti e ciò sia durante l'esecuzione delle prestazioni, sia nei periodi di sospensione dovuti a qualsiasi causa;
- risponde del fatto dei propri dipendenti realizzato nell'esecuzione delle proprie mansioni, a norma dell'art. 2049 del codice civile;
- assume a completo carico la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero di Uniservizi S.p.a. e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto. In considerazione del completo esonero di Uniservizi S.p.a. e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse proposto da terzi nei riguardi di Uniservizi S.p.a. e dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e manlevando totalmente Uniservizi S.p.a. ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsiasi responsabilità sia di carattere sostanziale sia di carattere procedurale in riferimento allo svolgimento e all'esito dei predetti giudizi;

- è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione del contratto.

Qualora Uniservizi S.p.a. dovesse riscontrare l'inosservanza delle prescrizioni delle norme vigenti o del presente contratto e dei documenti di gara, e l'Impresa non avesse dimostrato di aver proceduto agli interventi necessari entro 15 giorni da un sollecito scritto, Uniservizi S.p.a. potrà far eseguire di sua iniziativa gli interventi necessari ad altra impresa, con oneri a carico dell'Impresa, senza per questo ridurre la completa responsabilità di quest'ultima.

ARTICOLO 11

(Disposizioni in materia di sicurezza)

L'Impresa si obbliga a rispettare ed applicare tutte le norme vigenti in materia di tutela della sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto contenuto nel D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e ss. mm. ii.. Il Piano Operativo di Sicurezza, predisposto dall'Impresa, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, nonché dal Responsabile della Sicurezza per le attività da svolgere, che sarà diretto responsabile dell'attuazione dello stesso, e dovrà essere consegnato prima della stipulazione del contratto. L'Impresa si assumerà ogni e qualsiasi responsabilità sia per l'applicazione pratica delle norme succitate da parte degli addetti ai lavori sia per gli eventi dannosi che, per qualsiasi causa, derivassero dal mancato od inesatto o irregolare rispetto delle disposizioni antinfortunistiche anche nei confronti di terzi. In ogni caso Uniservizi S.p.a., anche tramite un proprio rappresentante, qualora dovesse constatare situazioni di rischio, avrà la facoltà di sospendere le attività e le prestazioni e di far adottare i rimedi necessari, il tutto con oneri a carico dell'Impresa. In caso di ripetute e/o gravi violazioni delle norme succitate, Uniservizi S.p.a. potrà disporre la risoluzione del contratto, con tutti gli oneri diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, derivanti dalla predetta risoluzione a carico dell'Impresa.

ARTICOLO 12

(Responsabile di Commessa)

L'Impresa dovrà provvedere ad indicare ad Uniservizi S.p.a. un Responsabile di Commessa debitamente qualificato, direttamente alle proprie dipendenze.

Fra le mansioni del Responsabile di Commessa vi sono quelle di seguito elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) mantenere i rapporti con Uniservizi S.p.a. per gli adempimenti contrattuali e amministrativi e collaborare con lo stesso per la tenuta di corretti rapporti con le Amministrazioni Comunali e gli altri Enti pubblici;

b) dirigere il personale tecnico operativo, curando e sorvegliando che i relativi compiti siano svolti celermente e con diligenza nel rispetto dei regolamenti e delle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 13

(Risoluzione del contratto)

Uniservizi S.p.a. ha la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- qualora si configurino comportamenti da parte dell'Impresa tali da concretizzare un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ed alle prescrizioni previste, in particolare qualora le forniture e la loro installazione non venissero eseguite secondo la legislazione e normativa vigenti e/o gli accordi intercorsi con Uniservizi S.p.a. e/o venissero sospese per cause imputabili all'Impresa e non riprese regolarmente in seguito ad una formale diffida, nel termine perentorio ed improrogabile nella medesima indicato;
- se fosse dimostrata frode da parte dell'Impresa;
- se si verificassero da parte dell'Impresa ripetuti gravi ritardi per negligenza rispetto alla scadenza prevista dalle previsioni contrattuali, e l'Impresa stessa non ottemperasse alle prescrizioni di Uniservizi S.p.a. nel termine assegnato;
- se l'Impresa fosse dichiarata in stato fallimentare o di insolvenza o avesse richiesto un concordato giudiziale od extragiudiziale;
- qualora l'Impresa non attui le misure di sicurezza relative alla prevenzione infortuni e l'igiene del lavoro, previa diffida da parte di Uniservizi S.p.a.;
- qualora l'Impresa fosse inadempiente o irregolare nei versamenti dei contributi INAIL, INPS per il suo personale utilizzato nell'esecuzione dell'affidamento. Uniservizi S.p.a. può in qualunque momento richiedere l'attestazione dei versamenti effettuati;
- qualora l'Impresa si avvalga di personale non iscritto nei suoi libri paga.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 14

(Verifiche e controlli sullo svolgimento delle prestazioni)

Uniservizi S.p.a. si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Appaltatore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le disposizioni contenute nel contratto, nonché di svolgere qualunque controllo di rispondenza e qualità su quanto richiesto all'Appaltatore. Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo dovesse risultare che le forniture e la loro installazione non siano conformi al contratto, per cause imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le non conformità rilevate.

Uniservizi S.p.a. eccepirà eventuali inesattezze/inadempienze dell'Appaltatore entro 2 (due) giorni lavorativi successivi al riscontro dell'inadempienza. Uniservizi S.p.a. dovrà, quindi, contattare l'Appaltatore per la risoluzione delle anomalie e successivamente formalizzare per iscritto, entro il predetto termine, e inviare via e-mail e/o fax all'Appaltatore, l'accaduto con la descrizione delle inesattezze/inadempienze riscontrate.

L'Appaltatore sarà tenuto a risolvere tempestivamente l'inconveniente senza alcuna spesa addizionale a carico di Uniservizi S.p.a.. Altresì se si dovessero riscontrare eventuali inesattezze/inadempienze dell'Appaltatore, questo costituirà inadempienza contrattuale.

Le risultanze delle verifiche e dei controlli non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal contratto.

ARTICOLO 15
(Penalità)

16.1 Penalità per ritardo nell'esecuzione delle attività e prestazioni.
In caso di ritardo, ovvero non rispetto delle tempistiche, per l'esecuzione delle attività e delle prestazioni, il Committente potrà applicare una sanzione pecuniaria pari all' 1% del valore contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza prevista.

16.2 Penalità per inadempienze contrattuali.
In caso di inadempienze o non osservanza degli obblighi contrattuali il Committente potrà applicare una sanzione pecuniaria pari al 20% del valore del contratto. Il valore della penale potrà essere variato in funzione degli oneri ulteriori e non prevedibili che il Committente dovrà eventualmente sostenere per rimediare all'inadempienza dell'Impresa.
Se la somma di tutte le sanzioni applicate supera il 50% del valore del contratto, quest'ultimo si intende risolto per colpa dell'Impresa.

16.3 Penalità per risoluzione anticipata del contratto d'appalto.
In caso di risoluzione anticipata del rapporto per colpa dell'Impresa la stessa, oltre a quanto previsto al punto precedente, dovrà riconoscere al Committente una penale forfetaria pari ad euro 5.000,00.
L'applicazione delle sanzioni sarà preceduta da formale contestazione scritta, contro la quale l'Impresa avrà facoltà di presentare osservazioni entro 5 (cinque) giorni dalla notifica della contestazione.
L'ammontare della sanzione pecuniaria sarà trattenuto con la liquidazione del successivo compenso e/o dalla cauzione presentata.
Resta comunque fermo quanto previsto in ordine all'eventuale risoluzione del contratto.

ARTICOLO 16

(Cessione dei crediti)

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nell'oggetto del presente contratto è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nelle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Si applica quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 17

(Tutela dei lavoratori dipendenti - adempimenti in tema di lavoro, previdenza e assistenza)

Fermo restando quanto espressamente già previsto nel presente contratto, nell'esecuzione del servizio l'Appaltatore è sempre tenuto ad applicare ai propri lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. vigente, per la categoria, nel corso dell'appalto, nonché dall'eventuale accordo integrativo territoriale vigente nel luogo in cui si svolgono le prestazioni, come pure ad adempiere a tutti gli obblighi di legge derivanti dalle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortunio, malattia, ecc.) provvedendo, a totale proprio carico, al pagamento dei relativi contributi nei confronti del personale. L'Appaltatore è impegnato all'osservanza delle norme e prescrizioni contenute, oltre che nel C.C.N.L. vigente per la categoria, anche nelle leggi e nei regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra Uniservizi S.p.a. ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'Appaltatore. L'Appaltatore si obbliga, altresì, all'adempimento di tutti gli obblighi e di tutti gli oneri concernenti le assicurazioni generali obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Di conseguenza l'Appaltatore si impegna, in caso di inadempienza ai suddetti obblighi e oneri, a sollevare Uniservizi S.p.a. da ogni e qualsiasi responsabilità assumendo a proprio carico tutte le relative conseguenze, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia. L'Appaltatore dovrà esibire, a richiesta di Uniservizi S.p.a., il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalle vigenti norme.

ARTICOLO 18

(Foro competente)

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Verona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 19

(Rinvio a leggi e a regolamenti)

Per quanto non è previsto espressamente nel presente contratto e nei documenti di gara, le parti fanno riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

ARTICOLO 20

(Spese contrattuali)

L'Impresa assume a proprio carico tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari e per la registrazione dello stesso, da effettuarsi solamente in caso d'uso.

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni dedotte nel presente contratto sono soggette ad I.V.A..

ARTICOLO 21

(Riservatezza dei dati)

Le informazioni e la documentazione acquisite dall'Impresa nel corso delle attività di cui al presente contratto dovranno considerarsi riservate.

L'Impresa assicura inoltre che i dati saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti l'esecuzione delle obbligazioni assunte, ovvero per adempimenti di obblighi di legge e/o disposizioni di pubbliche Autorità.

E' vietato l'uso di qualsiasi dato per finalità o incombenze non derivanti dal presente contratto.

ARTICOLO 22

(Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Verona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 23

(Domicilio e contatti)

Le parti eleggono per ogni comunicazione inerente il presente contratto i domicili e i contatti di seguito riportati:

- Impresa: Via ……. n. …, …….. (….)Telefono ……., fax ……, e-mail ……, posta elettronica certificata ……;
- Uniservizi S.p.a.: Via ……. n. …, …….. (….)Telefono ……., fax ……, e-mail ……, posta elettronica certificata …….

ARTICOLO 24

(Rispetto del Modello Organizzativo ex Dlgs. 231/01 e del Codice Etico)

L'Impresa è a conoscenza che Uniservizi spa ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso.
L'Impresa aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.
Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione. La violazione delle regole previste rappresenterà grave inadempimento contrattuale.
L'Impresa manleva fin d'ora Uniservizi spa per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dell'Impresa o di suoi eventuali collaboratori.
Qualora l'Impresa, o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte dell'Impresa o di suoi eventuali collaboratori, Uniservizi spa potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Uniservizi spa potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patiendi.
L'Impresa si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 del Dlgs 231/01 di Uniservizi spa, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali.
L'Impresa è informata e accetta che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni aziendali di Uniservizi spa o di terzi specialisti incaricati.
L'Impresa si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza di Uniservizi spa casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel Codice Etico.

San Bonifacio (VR), lì_____

Uniservizi Spa L'Impresa

_____ _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., le parti approvano espressamente:

- Art. 2 (Oggetto)

- Art. 3 (Durata)

- Art. 8 (Corrispettivo)

- Art. 9 (Pagamenti)

- Art. 10 (Obblighi dell'Impresa)

- Art. 11 (Disposizioni in materia di sicurezza)

- Art. 12 (Responsabile di Commessa)

- Art. 14 (Verifiche e controlli sullo svolgimento delle prestazioni)

- Art. 15 (Penalità)

- Art. 21 (Riservatezza dei dati)

- Art. 24 (Rispetto del Modello Organizzativo ex Dlgs. 231/01 e del Codice Etico)

Uniservizi S.p.a. L'Impresa

_____ _____